

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1453

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato ALESI MASSIMO**

Presentata l'11 giugno 1964

Deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 51, terzo comma, del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669, contenente norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, stabilisce che il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o a vista « deve essere levato in uno dei due giorni feriali susseguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile ».

Tale disposizione di legge ha favorito nel tempo la creazione della generale consuetudine di effettuare il ritiro degli effetti cambiari dalle casse, entro l'orario di apertura delle medesime, delle Aziende ed Istituti di credito nella giornata successiva a quella della loro scadenza.

Recentemente, tale generale consuetudine è venuta a subire una deroga a seguito della introduzione nel corso della settimana di una giornata non lavorativa (normalmente il sabato) per il personale dipendente dalle Aziende ed Istituti di credito e comportante la chiusura degli sportelli bancari. Infatti, mentre, come si è detto, normalmente gli effetti cambiari possono essere pagati nel corso della giornata successiva a quella della loro scadenza, essi debbono essere pagati, invece, nel giorno stesso della scadenza quando la medesima cade nel giorno non festivo che precede quello dichiarato non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito. In caso contrario le cambiali vengono immediatamente consegnate per il protesto.

Tale inconveniente trae naturalmente origine dal fatto che il giorno dichiarato non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito non può essere considerato festivo ai sensi di legge e, pertanto, le cambiali che scadono in tale giorno non possono trarre alcun giovamento dal disposto dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13. Questo, infatti, si limita a disporre, a seguito dell'adozione della « settimana corta » nelle Aziende ed Istituti di credito, la proroga di diritto al primo giorno feriale successivo di tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi presso gli Istituti di credito quando scadono nel giorno feriale che sia da considerarsi non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito stessi.

Poiché il disagio e gli inconvenienti che la cosa comporta sono di tutta evidenza mi permetto presentare la seguente proposta di legge, alla quale mi auguro non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio, proposta, che prevede, a modificazione di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 51 della legge sulla cambiale, che il protesto cambiario può essere levato anche nel terzo giorno feriale successivo a quello di scadenza della cambiale quando tale scadenza cade nel giorno non festivo immediatamente precedente quello dichiarato non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669, il protesto per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso od a certo tempo data o vista, scadente il giorno non festivo immediatamente precedente quello dichiarato non lavorativo per il personale dipendente dalle Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e comportante la chiusura degli sportelli bancari può essere levato anche nel terzo giorno feriale successivo a quello di scadenza.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.